



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 157 del 06/02/2026

Oggetto: MATRICOLA N. 6075 – AREA OPERATORI – CONGEDO PER GRAVI MOTIVI.

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: BIANCO ROBERTO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Zoni Silvana

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Vista la richiesta prot. n. 518 del 07.01.2026 con cui il dipendente matricola n. 6075 dell'Area Operatori, ha chiesto congedo per gravi motivi, ai sensi dell'art. 42, c. 5, D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e dall'art. 2, lett. n) D. Lgs. n. 105/2022, al fine di poter assistere il familiare convivente portatore di handicap con connotazione di gravità, come di seguito indicato:

il 14-16-21-23-28 febbraio 2026;

Richiamato l'art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 119/2011 e dall'art. 2, lett. n) D. Lgs. n. 105/2022 che prevede i casi specifici in cui il lavoratore dipendente convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1 L. n. 104/1992 non ricoverato a tempo pieno, può usufruire del congedo di cui all'art. 4, c. 2 L. n. 53/2000 e all'art. 2 Decreto n. 278/2000 (congedo per eventi e cause particolari) con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione;

Acquisita agli atti la seguente documentazione, che si prescinde dall'allegare al presente provvedimento a tutela della riservatezza:

- copia del verbale del 28.01.2015, redatto dall'apposita Commissione Medico-legale ai sensi della Legge n. 104/92, relativo al familiare del dipendente, dal quale si evince la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, c. 3 L. n. 104/1992;

Visti:

- la Legge n. 53 del 08.03.2000, in particolare l'art. 4;
- l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18.07.2011;
- il Decreto n. 278 del 21.07.2000 di "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 Legge 08.03.2000 n. 53";
- la Circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002 di applicazione dell'art. 42 D. Lgs. n. 151/2001;
- il Regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 381 del 05.08.2013;
- l'art. 2, lett. n), del D. Lgs. n. 105 del 30.06.2022;

Dato atto che il dipendente ha già usufruito dei benefici di cui trattasi, ma non ha superato il limite previsto dalla citata normativa;

Preso atto che, con prot. n. 710 del 07.01.2026, questa Struttura ha comunicato al Responsabile di afferenza che, nulla pervenendo circa la richiesta di che trattasi, si adotterà specifico provvedimento di concessione;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINA

1°- Di prendere atto della concessione al dipendente matricola n. 6075 dell'Area Operatori, di congedo per gravi motivi, ai sensi dell'art. 42, c. 5 D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 119/2011 e dall'art. 2, lett. n) D. Lgs n. 105/2022, al fine di poter assistere il familiare convivente portatore di handicap con connotazione di gravità, come di seguito indicato:

il 14-16-21-23-28 febbraio 2026.

2° - Di dare atto che per detto periodo al dipendente spetta il trattamento economico previsto dall'articolo sopracitato e che il periodo di congedo avrà rilevanza, sotto il profilo previdenziale, solo ai fini del trattamento di quiescenza.

3°- Di dare comunicazione all'interessato di quanto disposto nel presente atto ed inoltre che:

- in considerazione della modalità di articolazione programmata del congedo in oggetto, tra un periodo e l'altro di assenza per il suddetto motivo è necessaria la ripresa lavorativa;
- il periodo di congedo non riveste alcuna valenza ai fini della maturazione delle ferie, festività e del trattamento di fine rapporto;
- per la fruizione dei suddetti benefici, l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno nel periodo di che trattasi;
- dovrà comunicare anticipatamente e formalmente, esponendo motivazioni e circostanze, la rettifica e/o la revisione della programmazione delle giornate di congedo già autorizzate con formale provvedimento, per permettere una corretta gestione dei peculiari istituti rilevanti ai fini economici, giuridici e previdenziali; la preventiva rettifica delle giornate di congedo già autorizzate dovrà essere circostanziata da adeguate motivazioni e avallata dal Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza; in assenza non si darà luogo a modifiche della programmazione richiesta e autorizzata.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**